

Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia

Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 (FSE+)

Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2023"
Programma Specifico n. 29/23 – Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) E PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - A.E. 2023 - 2024

Sommario

1. LE PREMESSE	3
2. QUADRO GENERALE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
3. INDICATORI	7
4. DEFINIZIONI	9
5. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI	9
6. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI	9
7. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	10
8. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI	12
8.1 REQUISITI DI ACCESSO AL BUONO DI SERVIZIO	13
8.2 CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEI BUONI DI SERVIZIO	14
8.3 ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI	14
8.4 TRAFERIMENTI AD ALTRO SERVIZIO EDUCATIVO SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DEL BUONO DI SERVIZIO	15
9. RISORSE FINANZIARIE	15
10. GESTIONE FINANZIARIA	16
11. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI	17
12. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	17
13. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI	19
14. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	19
15. FLUSSI FINANZIARI	19
16. REVOCA DEL CONTRIBUTO	19
17. RENDICONTAZIONE	19
18. TRATTAMENTO DEI DATI	20
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	21
20. PRINCIPI ORIZZONTALI	22
21. ELEMENTI INFORMATIVI	22
22. CONTROLLO E MONITORAGGIO	23
23. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO	23

1. LE PREMESSE

1. Il Friuli Venezia Giulia ha una lunga e consolidata tradizione nel campo dei servizi educativi integrati per la prima infanzia che è radicata nell'economia e nel modello di welfare locale. Il consolidamento e l'ampliamento nell'accesso da parte delle famiglie ai servizi per l'infanzia rappresenta un ambito di intervento che, in un'ottica di rafforzamento della parità di genere, è volto a creare le condizioni di una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Un'attenzione particolare e prioritaria di questo intervento è rivolta alle famiglie in condizioni economicamente e/o socialmente fragili e, ciò, nella finalità di assicurare ai minori di questi nuclei familiari un supporto educativo sin dalla prima infanzia.

2. La Regione, nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo Sociale Europeo Plus, intende implementare le misure già in capo al bilancio regionale rispetto all'accesso ai servizi per la prima infanzia con misure integrative che consentano di ampliare la platea dei beneficiari, con particolare riguardo, come anticipato, alle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico e sociale. Si tratta di un intervento che, nel vedere come principali referenti i nuclei familiari con minori, intende sostenere, da un lato, la conciliazione lavoro – famiglia delle donne e, dall'altro, assicurare le migliori condizioni di vita dei minori stessi. Esso, inoltre, in un più ampio processo di inclusione attiva che la Regione persegue, si rivolge, come anticipato, prioritariamente ai nuclei familiari in condizioni di svantaggio. Un'azione che si colloca, quindi, a pieno titolo nel quadro degli interventi dedicati a rafforzare l'impegno della Regione a sostegno tanto della conciliazione quanto della coesione sociale, a valere sulla programmazione 2021-27 del FSE Plus del Friuli Venezia Giulia.

3. Il presente Avviso, sotto il profilo operativo, prevede la concessione di buoni servizio volti a contenere sino ad azzerare, nel caso delle famiglie meno abbienti, i costi per la frequenza dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi educativi domiciliari e servizi sperimentali per quanto assimilabili ai due precedenti, secondo quanto regolato a livello regionale dalla L.R. 20/2005). L'Avviso rientra tra le azioni previste nel Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2023", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 298 del 17 febbraio 2023 e aggiornato con deliberazione n. 502 del 17 marzo 2023.

4. Il presente Avviso attua il Programma Specifico n. 29/23 – Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024, che si inserisce nel quadro programmatico del PR FSE+ 2021-2027, come di seguito specificato:

- a) Priorità: 3 - Inclusione sociale;
- b) Obiettivo specifico: k) - 04.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
- c) Azione k.2: Migliorare l'accesso delle famiglie ai servizi per la prima infanzia con misure integrative che consentano di ampliare la platea dei beneficiari con particolare riguardo alle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico e sociale sostenendo la conciliazione tempi di vita e lavoro e a garanzia dell'offerta di contesti educativi per i minori;
- d) Settore di intervento: 148 - Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse);
- e) Concentrazione tematica: Child guarantee + Contributo aree urbane;
- f) Destinatari: Famiglie con minori;
- g) Durata: Annuale (2023 – 2024).

5. La Struttura Regionale Attuatrice del Programma Specifico, di seguito SRA, è il Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

2. QUADRO GENERALE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Nell'ambito della programmazione 2021- 2027, con riguardo al Programma Regionale FSE Plus 2021/2027 e nel rispetto del Reg. (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese (art. 63), si applicano i Criteri di selezione delle operazioni previsti dal Documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060", adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022, in seguito all'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027.
2. In ordine agli adempimenti afferenti alla trasparenza dell'attuazione ed alla comunicazione, in continuità con il ciclo programmatico 2014-2020, i beneficiari delle operazioni avviate con il presente Avviso riconoscono il sostegno fornito all'operazione e sono responsabili, secondo quanto previsto dall'art. 47 e dall'art. 50, c. 1 e 2 del Reg. (UE) 2021/1060, del rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione ivi contenuti, laddove pertinenti, comprese le caratteristiche tecniche previste dall'allegato IX del medesimo regolamento.
3. In quanto coerenti con il nuovo contesto normativo relativo al periodo FSE+ 2021-2027 e con il Documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060" sopra richiamato, restano validi e quindi applicabili, per quanto non diversamente disposto dal Reg. (UE) 1060/2021 e dal Reg.(UE) n. 1057/2021, per tutta la durata della fase transitoria e sino all'approvazione della nuova normativa/disposizioni attuative regionali a valere sul Programma FSE Plus 2021-2027, il Regolamento FSE – Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26, emanato con DPR n. 203/Pres/2018 e ss.mm.) e le Linee guida regionali adottati per la gestione del POR FSE 2014 – 2020. In caso di difformità da quanto disposto dal Reg. (UE) 1060/2021 e dal Reg.(UE) n. 1057/2021, si applicherà direttamente la normativa comunitaria.
4. In virtù della positiva valutazione circa la coerenza e la correttezza dell'impianto e l'applicabilità delle procedure alle misure previste dal presente Avviso, resta valido per tutta la durata della fase transitoria, il Si.Ge.Co adottato per il POR FSE 2014-2020, sino alla definizione ed approvazione del nuovo Si.Ge.Co, per la gestione delle operazioni a valere sul Programma FSE Plus 2021-2027, secondo modalità e tempistiche previste all'art. 69 comma 11 del Reg. (UE) 2021/1060.

Disposizioni inerenti al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

a) Normativa e atti UE

- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia approvato con decisione della Commissione europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- Programma Regionale (PR) FSE+ 2021/2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione Europea C(2022)5945 final del 11 agosto 2022.

b) Normativa nazionale e regionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 del "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" con particolare riferimento all'art. 36-bis "Regolamento regionale di attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus - FSE+";
- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 "Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)", con particolare riferimento all'art. 59.
- "Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale POR del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018, nel testo vigente.
- "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", approvato con D.P.Reg. 230/2011, nel testo vigente;
- "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", approvato con D.P.Reg. 048/2020, nel testo vigente;

c) Atti regionali

- Delibera della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 ad oggetto "LR 6/2006, art. 17: individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni. Approvazione definitiva", e successive modifiche ed integrazioni.
- Delibera della Giunta regionale n. 1231 del 26 agosto 2022 ad oggetto "Programma Regionale FSE+ 2021-27 (PR) del Friuli Venezia Giulia. Adozione definitiva".

- Delibera della Giunta regionale n. 17 febbraio 2023, n. 298 che approva il Documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2023”, successivamente aggiornato con deliberazione n. 502 del 17 marzo 2023.
- Delibera della Giunta regionale n. 541 del 24 marzo 2023, avente ad oggetto “Documento "PR FSE+. Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1060. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di costo standard - UCS". Approvazione”.
- Documento “Linee guida in materia di ammissibilità della spesa”, approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03/08/2016 e successive modifiche e integrazioni.
- Documento “Linee guida alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA”, Modifica al documento approvato con decreto n. 5608/LAVFORU del 29/06/2018, approvato con decreto n. 15148/GRFVG del 30/09/2022, di seguito denominato Linee guida.
- Documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060”, adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027.
- Decreto del Servizio ricerca, apprendimento permanente e FSE n. 15149/GRFVG del 30/09/2022 recante “POR FSE 2014/2020. Documento Sistema di gestione e controllo – Si.Ge.Co”. Modifica al documento approvato con decreto n. 7585 del 20.07.2021”, di seguito Si.Ge.Co.
- “Manuale dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo”, aggiornato con Decreto n. 27747 del 30/11/2022.

3. INDICATORI

Gli indicatori associati al Programma Specifico n. 29/23 – *Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2023/2024* sono definiti nelle tabelle riportate di seguito.

1. Indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID	Indicatore	Unità di misura
Inclusione sociale e partecipazione attiva nella società	k) - 04.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata	FSE+	Più sviluppate	EESO02	Numero di famiglie in condizioni di svantaggio economico e sociale	Numero

2. Indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID	Indicatore	Unità di misura
Inclusione sociale e partecipazione attiva nella società	k) - 04.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata	FSE+	Più sviluppate	EESR04	Offerta di servizi per l'infanzia (numero posti) con buoni servizio sul totale dell'offerta	Rapporto

4. DEFINIZIONI

1. Si intendono soggetti beneficiari, nel rispetto dell'art. 2, punto 9), del Regolamento (UE) n. 2021/1060, gli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni di cui agli articoli 17 e 18 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", quali enti delegati dalle convenzioni istitutive dei rispettivi Ambiti alla gestione del Servizio Sociale dei Comuni, di seguito SSC.
2. Si intendono, invece, soggetti attuatori i responsabili della realizzazione delle operazioni, che sono individuati nei:
 - gestori dei servizi educativi accreditati che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'articolo 14 del "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della LR 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", nel testo vigente;
 - gestori dei servizi educativi che, nelle more del rilascio dell'accreditamento da parte dei Comuni, al fine di garantire alle famiglie l'ammissione al fondo per l'abbattimento rette ai sensi dell'articolo 59 della LR 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), abbiano sottoscritto l'accordo di cui alla nota prot. n. 0156946-P del 29/09/2022 di trasmissione della nota operativa e modello di accordo tra le parti;
 - Comuni gestori di servizi educativi accreditati che siano dispensati dalla sottoscrizione del disciplinare di impegni qualora il gestore del servizio rivesta le funzioni di Ente gestore del SSC. In tal caso, l'Ente provvede a dare attuazione a quanto previsto, secondo le proprie norme di organizzazione interna.

5. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. I destinatari del buono di servizio sono i genitori che presentano la domanda per i minori che, alla data di presentazione della stessa, siano iscritti per l'anno educativo 2023/2024 a uno dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati o in attesa del rilascio dell'accreditamento da parte dei Comuni (nidi d'infanzia, servizi educativi domiciliari o servizi sperimentali aventi caratteristiche assimilabili ai primi due), gestiti dai soggetti di cui al paragrafo 4, comma 2 del presente Avviso. Nel caso di accesso a un servizio gestito da un Comune, oppure ad altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione equivale all'iscrizione stessa, purché l'ammissione - anche in via provvisoria - alla frequenza del servizio intervenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Il riconoscimento del buono di servizio concesso non si interrompe al compimento dei 3 anni nel caso di minori che continuino a frequentare il servizio educativo per la prima infanzia fino al termine dell'anno educativo.
3. L'accesso al buono di servizio è subordinato alla compilazione, da parte dei genitori richiedenti, dei campi presenti nella domanda per finalità anche di monitoraggio. I destinatari del buono di servizio FSE+ devono fornire i dati richiesti in sede di compilazione della domanda o anche eventualmente richiesti in un momento successivo.

6. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI

1. I soggetti beneficiari, aventi titolo alla presentazione delle operazioni previste dal presente Avviso, sono gli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni (SSC), di cui all'articolo 18 della citata Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, quali Enti delegati dalle convenzioni istitutive dei rispettivi Ambiti alla gestione del Servizio Sociale dei Comuni e, precisamente:

Ambito SSC	Ente Gestore SSC
Agro Aquileiese	Comune di Cervignano del Friuli
Carnia	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Carnia
Carso Giuliano	Comune di Muggia
Carso Isonzo Adriatico	Comune di Monfalcone
Collinare	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Collinare
Collio-Alto Isonzo	Comune di Gorizia
Friuli Centrale	Comune di Udine
Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale
Livenza-Cansiglio-Cavallo	Comune di Sacile
Medio Friuli	ASP "Daniele Moro" - Codroipo
Natisone	Comune di Cividale del Friuli
Noncello	Comune di Pordenone
Riviera Bassa Friulana	Comune di Latisana
Sile e Meduna	Comune di Azzano Decimo
Tagliamento	Comune di San Vito al Tagliamento
Torre	Comune di Tarcento
Triestino	Comune di Trieste
Valli e Dolomiti Friulane	Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali

2. I soggetti beneficiari, così individuati, ai quali verranno ripartite le risorse disponibili previste al paragrafo "9. RISORSE FINANZIARIE", richiedono il CUP - in deroga a quanto stabilito dal decreto n. 4898/GRFVG del 25/06/2022 "Programma Operativo FSE FVG 2014-2020. Indicazioni in merito all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP)" - entro 5 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni, in quanto - trattandosi di soggetti pubblici - necessitano di un atto in cui siano evidenziate le operazioni approvate e, pertanto, finanziabili.
3. I soggetti beneficiari gestiscono gli interventi tramite i soggetti attuatori.

7. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il soggetto beneficiario opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria e di erogazione del saldo, ove spettante, previsti dal presente Avviso.

2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
3. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2.
4. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette al soggetto beneficiario apposita nota nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione, reperibile alla pagina dedicata al presente Avviso tramite il link <http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/>, e il codice dell'operazione assegnato.
5. La SRA, con decreto del dirigente responsabile provvede all'erogazione dell'anticipazione finanziaria, nella misura prevista al paragrafo "15. FLUSSI FINANZIARI" del presente Avviso, successivamente all'avvio dell'operazione.
6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura competente dell'ADG - Posizione Organizzativa controllo e rendicontazione - entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.
7. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dal dirigente responsabile della SRA entro 60 giorni dalla approvazione del rendiconto.
8. Il soggetto beneficiario deve assicurare:
 - a) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal presente Avviso;
 - b) evidenza della tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - c) la trasmissione, tramite PEC, della dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione del presente Avviso sui rispettivi siti istituzionali, con modalità che garantiscano la trasparenza e la massima diffusione delle informazioni secondo quanto previsto al paragrafo 19, rivolto alle famiglie potenzialmente interessate a presentare domanda per l'ottenimento del buono di servizio, nonché del certificato di pubblicazione sull'Albo Pretorio, con indicazione del periodo di inizio e di fine della pubblicazione;
 - d) la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nel progetto presentato e ammesso a contributo;
 - e) la completa realizzazione dell'operazione;
 - f) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo indicato nell'Avviso;
 - g) l'avvio e la conclusione dell'operazione coincidenti con l'inizio e la fine dell'anno educativo 2023/2024 e, precisamente, il 01/09/2023 e il 31/08/2024;
 - h) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - i) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
 - j) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
 - k) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
 - l) la trasmissione, tramite PEC, della stampa dell'acquisizione del Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) entro 5 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni;
 - m) la trasmissione alla SRA della graduatoria definitiva dei destinatari del buono di servizio riportante i loghi, i nominativi non oscurati e per esteso dei genitori richiedenti e dei minori destinatari del buono di servizio, comprensiva dei nominativi degli idonei anche se non finanziati o finanziati parzialmente.
9. Inoltre, i soggetti beneficiari:
 - a) sono tenuti a informare la platea dei possibili assegnatari che l'iniziativa è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'attuazione del PR FSE+ e a riportare, in tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario, gli emblemi previsti dagli adempimenti relativi alla comunicazione del PR FSE+ e, nei documenti che

esulano dalle finalità informative e pubblicitarie, deve comunque essere riportata un'indicazione del cofinanziamento della misura da parte del FSE+;

b) ricevono le domande di concessione del buono di servizio mediante l'applicativo IstanzeOnLine (IOL), provvedono alla relativa istruttoria, alle verifiche rispetto ai requisiti di accesso per l'ottenimento del buono di servizio, nonché all'inserimento dei dati nell'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione;

c) ai fini dei controlli, conservano tutte le domande di concessione del buono e le copie dei titoli di addebito trasmesse trimestralmente dai soggetti attuatori in un unico fascicolo, anche in formato digitale, con modalità atte a distinguerle dalla documentazione di diversa natura, ed in un unico luogo che dovrà essere comunicato alla SRA;

d) provvedono alla formazione della graduatoria dei richiedenti, valida per l'anno educativo 2023/2024, nella quale sono individuati i destinatari del buono di servizio, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 8.2, e l'importo assegnato, definito dal paragrafo 8.1;

e) ai fini dell'ammissibilità della spesa, entro il termine del 30 giugno 2023, sono tenuti ad approvare la graduatoria dei destinatari del buono di servizio e ne dispongono la pubblicazione sul sito internet istituzionale, con le modalità indicate al paragrafo 19, e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

f) al ricevimento della nota di concessione del finanziamento da parte della SRA, indicante gli estremi del decreto di concessione e il codice dell'operazione assegnato, provvedono alla concessione degli importi corrispondenti ai buoni di servizio nella misura indicata al paragrafo 8.1, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

g) comunicano ai soggetti attuatori di pertinenza, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, i nominativi dei destinatari ammessi e l'importo dei relativi buoni di servizio, specificandone il mese di decorrenza e di cessazione;

h) provvedono all'invio, tramite apposita mail, della comunicazione di ammissione al buono di servizio ai destinatari della misura;

i) gestiscono la spesa relativa alle operazioni, distinguendola contabilmente da ogni altra spesa sostenuta a fronte di risorse finanziarie allocate per le medesime finalità;

j) a fronte delle comunicazioni pervenute mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, provvedono a rimborsare i soggetti attuatori degli importi corrispondenti ai buoni di servizio applicati mensilmente a scomputo delle rette dovute dai destinatari;

k) provvedono allo scorrimento della graduatoria qualora si verificano avanzi di risorse determinati da rinunce al beneficio o da benefici eccedenti la retta sostenuta dai destinatari, e, in tal caso, il riconoscimento del buono di servizio non è retroattivo;

l) provvedono ad inviare i dati necessari al monitoraggio e al controllo secondo le indicazioni fornite dalla SRA;

m) in caso di rideterminazione del contributo, a seguito dell'approvazione del rendiconto, provvedono a restituire le somme erogate e non spettanti nelle modalità e nei termini indicate dalla SRA.

8. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Il presente Avviso prevede la presentazione da parte dei soggetti beneficiari, di cui al paragrafo 4, di operazioni per sostenere l'accesso alle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia, precisamente a quelli elencati al successivo paragrafo 8.1, comma 3, lettera a), disciplinati dalla Legge regionale n. 20 del 18 agosto 2005, sostenendone i costi per la frequenza mediante l'abbattimento della retta attraverso la concessione di buoni di servizio.

2. Al fine di garantire la qualità delle operazioni finanziate, il riconoscimento del buono di servizio è subordinato alla frequenza di servizi educativi rivolti alla prima infanzia, conformi al sistema di accreditamento di cui alle disposizioni regionali vigenti adottati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (art. 20 L.R. n. 20/2005, art. 36 DPREg.

230/2011, nonché art. 59 L.R. n. 8/2022, relativo al riconoscimento dell'abbattimento rette anche nelle more del rilascio dell'accreditamento ai soggetti attuatori). Inoltre, la promozione della qualità dell'offerta educativa dei servizi dedicati all'infanzia rientra anche tra le finalità previste dal d.lgs. n. 65/2017.

3. L'avvio e il termine dell'operazione coincidono con l'inizio e la conclusione dell'anno educativo 2023/2024 che, precisamente, decorre dal 01/09/2023 e termina il 31/08/2024.

8.1 REQUISITI DI ACCESSO AL BUONO DI SERVIZIO

1. Il buono di servizio è riconosciuto purché, alla data di presentazione della domanda:

- a) almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione;
- b) l'ISEE calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o inferiore ad Euro 25.000,00;
- c) i genitori risultino occupati o si trovino nello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183"; sono considerati occupati i genitori che, alla data di presentazione della domanda, hanno un contratto di lavoro dipendente o una posizione di lavoro autonomo.

Per una più precisa definizione di soggetto in stato di disoccupazione, si rimanda a quanto specificato all'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 ed alla circolare n. 1/2019 del 23/07/2019 di ANPAL, inerente le regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019).

2. L'accesso al buono di servizio è subordinato alla compilazione, da parte dei genitori richiedenti, dei campi presenti nella domanda per finalità anche di monitoraggio. I destinatari del buono di servizio FSE+ devono fornire i dati richiesti in sede di compilazione della domanda o anche eventualmente richiesti in un momento successivo.

3. L'importo del buono di servizio riconosciuto per ciascun destinatario fa riferimento all'UCS 51 - Unità di Costo Standard ed è definito come segue:

a) Euro 309,00 mensili per la frequenza a tempo pieno presso uno dei seguenti servizi educativi per la prima infanzia accreditati:

- nidi d'infanzia, come definiti dall'articolo 3 della LR 20/2005,
- servizi educativi domiciliari, come definiti dall'articolo 4, comma 2, lettera c, della LR 20/2005,
- servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della LR 20/2005, solo nel caso in cui possano essere assimilati ai nidi e ai servizi educativi domiciliari (artt. 3 e 4, comma 2, lettera c).

In attuazione dell'art 59 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), l'importo sopra indicato è riconosciuto ai destinatari per la frequenza a tempo pieno anche presso uno dei servizi sopra citati in attesa del rilascio dell'accreditamento da parte dei Comuni.

4. I buoni di servizio sono riconosciuti, per l'importo di cui al comma 3 del presente paragrafo, fino a concorrenza del costo complessivo della retta a carico della famiglia, a fronte della frequenza a tempo pieno ad uno dei servizi di cui al precedente comma 3, lettera a). In nessun caso verrà riconosciuto un buono di servizio per un importo superiore al costo sostenuto dalla famiglia.

5. I benefici connessi al buono di servizio di cui al presente Avviso non sono cumulabili con quelli erogati a valere sul fondo per l'abbattimento delle rette di cui all'articolo 15 della LR 20/2005.

6. Non possono accedere al buono di servizio:

- i minori iscritti alle cosiddette "sezioni primavera";
- i minori inseriti in lista di attesa o in stato di pre-iscrizione.

8.2 CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEI BUONI DI SERVIZIO

1. Il genitore richiedente, in possesso dei requisiti, presenta la domanda entro il 31 maggio 2023 al SSC territorialmente competente per il servizio richiesto, esclusivamente mediante l'applicativo IstanzeOnLine (IOL) messo a disposizione dalla Regione. Il SSC competente ordina le domande in modo crescente a seconda del valore dell'ISEE del nucleo familiare.
2. In caso di parità, prevalgono i casi in cui entrambi i genitori si trovino in stato di disoccupazione ovvero, in subordine, i casi in cui uno dei genitori si trovi in stato di disoccupazione. In caso di ulteriore parità, prevale la data/orario di presentazione meno recente.
3. Le domande sono comunque escluse per carenza dei requisiti essenziali nei seguenti casi:
 - a) qualora non siano supportate dall'iscrizione a uno dei servizi educativi per la prima infanzia - accreditati o in attesa del rilascio dell'accreditamento da parte dei Comuni - previsti dal presente Avviso, gestiti dai soggetti di cui al paragrafo 4, comma 2;
 - b) qualora il minore sia iscritto alle cosiddette "sezioni primavera" o sia inserito in lista di attesa o in stato di pre-iscrizione;
 - c) qualora nessuno dei genitori risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione;
 - d) qualora uno dei genitori sia privo dei requisiti di accesso previsti al paragrafo 8.1, comma 1, lettera c) cioè non presti attività lavorativa o non si trovi nello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D.lgs. 150/2015;
 - e) qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore ad Euro 25.000,00.
4. Entro il 30 giugno 2023 ciascun soggetto beneficiario forma una graduatoria secondo le modalità indicate nei precedenti commi e provvede ad individuare i destinatari del buono di servizio per l'intero anno educativo 2023/2024, fino ad esaurimento delle risorse disponibili ed alla concessione degli importi corrispondenti.
5. La graduatoria, recante le dichiarazioni e gli emblemi specificati al paragrafo 19, viene pubblicata sul sito internet istituzionale del soggetto beneficiario e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e ss.mm.ii. e Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii).
6. Successivamente al ricevimento della nota di concessione del finanziamento da parte della SRA, di cui al paragrafo 14, ciascun soggetto beneficiario, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, comunica ai soggetti attuatori, distintamente per ciascun servizio educativo, di cui al paragrafo 8.1, comma 3, lettera a), l'elenco dei destinatari ammessi al buono di servizio e l'importo dei relativi buoni di servizio, specificandone il mese di decorrenza e quello di cessazione.
7. Provvedono all'invio, tramite apposita mail, della comunicazione di ammissione al buono di servizio ai destinatari della misura.

8.3 ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. I soggetti attuatori, sulla base delle comunicazioni di cui al paragrafo 7, comma 9, lettera g), applicano mensilmente l'importo del buono spettante a scomputo della retta di frequenza, già decurtata di eventuali scontistiche, riduzioni e contributi ecc. In ogni caso, l'ammontare del buono di servizio non può essere applicato per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.
2. I titoli di addebito sono emessi dai soggetti attuatori nei confronti degli assegnatari con l'indicazione del minore, del mese di riferimento, della retta intera al lordo del buono di servizio, dell'importo del buono di servizio, nonché dell'importo della retta a carico della famiglia al netto del buono di servizio.

3. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, i titoli di addebito devono riportare la denominazione e il codice fiscale/partita IVA del soggetto attuatore emittente.
4. Entro il giorno 5 di ogni mese, i soggetti attuatori comunicano ai soggetti beneficiari, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, l'ammontare dei buoni di servizio effettivamente applicati.
5. La comunicazione è corredata dalla specificazione, per ogni singolo destinatario finale, dell'importo del buono di servizio applicato e della corrispondente retta netta e lorda per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio medesimo.
6. I soggetti attuatori sono tenuti:
 - a trasmettere trimestralmente ai soggetti beneficiari copia dei titoli di addebito emessi in relazione al riconoscimento dei buoni di servizio e a conservarli in originale fino alle scadenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
 - a presentare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, la documentazione eventualmente richiesta dai competenti uffici;
 - a fornire ogni collaborazione richiesta al personale incaricato ed a consentire l'accesso alle proprie sedi in caso di ispezioni eventualmente disposte dall'Autorità di Gestione, anche in collaborazione con la SRA e con i soggetti beneficiari, per la verifica dei requisiti di attribuzione per la parte di pertinenza.

8.4 TRASFERIMENTI AD ALTRO SERVIZIO EDUCATIVO SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DEL BUONO DI SERVIZIO

1. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo, di cui al paragrafo 8.1, comma 3, lettera a), purché tra la data della cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore ai 30 giorni.
2. Nel caso in cui il trasferimento di cui al precedente comma coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a diversi Enti gestori del servizio sociale dei Comuni, quello di origine comunica a quello di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare. In sede di rendicontazione verrà data evidenza dell'ammontare residuo trasferito da/ad altro Ambito, con l'indicazione del relativo atto di trasferimento delle risorse.
3. I casi di cessazione dell'iscrizione diversi da quelli indicati ai precedenti commi comportano la decadenza dal buono di servizio a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.

9. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse disponibili per l'anno educativo 2023/2024, ammontano a Euro 4.500.000,00 a valere sulle risorse del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo + 2021/2027 (PR FSE+) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è pari al 100% di contributo pubblico rispetto alla spesa ammissibile.
2. La Regione ripartisce le risorse disponibili tra i soggetti beneficiari sulla base del numero delle domande presentate ai SSC territorialmente competenti per il servizio, per l'anno educativo 2022/2023, con ISEE pari o inferiore ad Euro 25.000,00 finanziate con il fondo di cui all'articolo 15 della LR 20/2005 e finanziate con le risorse del PR FSE+ 21-27, afferenti al precedente Programma Specifico n. 15/22.
3. Le risorse previste per i soggetti beneficiari in base al criterio di cui al comma precedente sono:

Ente Gestore SSC	Risorse
Comune di Cervignano del Friuli	157.894,74 €
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Carnia	116.228,07 €
Comune di Muggia	138.157,89 €
Comune di Monfalcone	322.368,42 €
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Collinare	131.578,95 €
Comune di Gorizia	230.263,16 €
Comune di Udine	747.807,02 €
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale	105.263,16 €
Comune di Sacile	300.438,59 €
ASP "Daniele Moro" - Codroipo	140.350,88 €
Comune di Cividale del Friuli	162.280,70 €
Comune di Pordenone	427.631,58 €
Comune di Latisana	70.175,44 €
Comune di Azzano Decimo	111.842,10 €
Comune di San Vito al Tagliamento	197.368,42 €
Comune di Tarcento	107.456,14 €
Comune di Trieste	918.859,65 €
Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali	114.035,09 €
TOTALE	4.500.000,00 €

10. GESTIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria delle operazioni avviene mediante applicazione di costi standard unitari, UCS 51 – Educazione alla prima infanzia definito in 309,00 euro mensili.
2. L'UCS 51 trova applicazione con riguardo alla spesa mensile sostenuta dalla famiglia per la frequenza dei propri figli (fascia 0-3 anni) ai servizi educativi per la prima infanzia accreditati – previsti dal presente Avviso -con tipologia di frequenza a tempo pieno, per un numero massimo di dodici mensilità di frequenza, in riferimento alla durata dell'anno educativo.

3. In attuazione dell'art 59 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), l'importo sopra indicato è riconosciuto ai destinatari per la frequenza a tempo pieno anche presso uno dei servizi educativi per la prima infanzia – previsti dal presente Avviso - in attesa del rilascio dell'accreditamento da parte dei Comuni.
4. Ai fini della gestione e della rendicontazione della spesa, il servizio educativo riconosce l'ammontare dell'UCS nella sua interezza laddove la retta mensile di riferimento sostenuta dalla famiglia sia pari o superiore a euro 309,00.
5. Ove la retta mensile di riferimento della spesa sostenuta dalla famiglia sia inferiore a euro 309,00, il valore dell'UCS subisce un trattamento che la riconduce ad un valore corrispondente alla retta mensile di riferimento e pertanto fino a concorrenza del costo complessivo della retta a carico della famiglia.

11. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente Avviso, i soggetti beneficiari presentano le operazioni esclusivamente tramite PEC alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
2. La PEC deve essere inviata perentoriamente entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BUR. L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura:
PR FSE+ 2021/2027. PROGRAMMA SPECIFICO 29/23 – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.
3. L'operazione deve essere presentata in formato PDF, utilizzando gli appositi modelli disponibili al seguente collegamento <http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/> e, precisamente:
 - a) la domanda di ammissione al finanziamento;
 - b) il formulario inerente l'operazione.
4. L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), in qualità di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale, Carnia e Collinare presenterà una operazione, costituita dalla domanda di finanziamento e dal formulario, per ciascun Ambito territoriale.
5. La documentazione di cui al precedente comma 3 deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e compilata in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
6. La domanda di ammissione al finanziamento e il formulario inerente l'operazione devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it entro 20 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni, con allegato l'elenco delle operazioni proposte pervenute nei termini.

12. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni avviene in conformità a quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060", adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027, e, in particolare:
 - al paragrafo 4 per quanto concerne la fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità;

- al paragrafo 5.2, lettera a) e b) per quanto concerne la fase di valutazione di coerenza di operazioni di carattere non formativo.

2. L'attività istruttoria accerta l'ammissibilità delle operazioni. Al fine di fornire massima chiarezza ed evidenza agli elementi che determinano la non ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di selezione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

criterio	Causa di esclusione
Rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della operazioni	Presentazione dell'operazione oltre il termine indicato dall'Avviso (paragrafo 11, comma 2). Presentazione dell'operazione con procedure di trasmissione difformi da quelle previste (paragrafo 11, comma 2). Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento e del formulario da parte del/i soggetto/i avente/i titolo (paragrafo 11, comma 6).
Rispetto dei requisiti soggettivi	Presentazione dell'operazione da parte di soggetti diversi da quelli previsti (paragrafo 6, comma 1).
Completezza e correttezza della documentazione	Il mancato utilizzo del formulario previsto per la presentazione delle operazioni (paragrafo 11 comma 3). Presentazione dei documenti in formato diverso da quello previsto (paragrafo 11, comma 3).

3. Il mancato riscontro anche di uno solo dei requisiti sopra previsti comporta la non ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di selezione.

4. Le operazioni risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono selezionate da un'apposita Commissione nominata dal dirigente responsabile della SRA con proprio decreto. La selezione delle operazioni opera secondo una procedura valutativa delle proposte con l'applicazione della procedura di coerenza, con l'utilizzo dei criteri di selezione indicati nella tabella che segue. La Commissione si esprime con una valutazione di tipo positivo/negativo. La mancata rispondenza al criterio di selezione è causa di valutazione negativa delle operazioni.

5. Con riferimento alla fase di valutazione di coerenza di operazioni di carattere non formativo si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

criterio	Causa di esclusione
Coerenza dell'operazione	Mancata coerenza delle caratteristiche dell'operazione con le indicazioni previste dall'Avviso.
Coerenza con i principi orizzontali del PR	Mancata coerenza delle caratteristiche dell'operazione con i principi orizzontali del PR.

6. In considerazione della specificità dell'Avviso, si prescinde dall'applicazione del criterio di congruenza finanziaria di cui alla lett. c) del paragrafo 5.2 del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060", adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022.

7. La valutazione negativa rispetto ai criteri di valutazione comporta la non approvazione dell'operazione.

8. Gli elenchi relativi alle operazioni che hanno superato o che non hanno superato la valutazione sono ordinati distintamente secondo l'ordine cronologico di presentazione.

13. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. In esito alla valutazione il dirigente della SRA approva, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione, con apposito decreto, l'elenco relativo alle operazioni approvate, l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione e l'elenco delle operazioni non approvate. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it; la suddetta pubblicazione del decreto costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione.

14. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni.

2. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto beneficiario nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione, reperibile alla pagina dedicata al presente Avviso tramite il link <http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/>.

15. FLUSSI FINANZIARI

1. Il costo dell'operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile.

2. È prevista una anticipazione fino a un massimo del 70% del costo dell'operazione approvata, da erogarsi successivamente all'avvio dell'operazione. Il saldo, qualora dovuto, è pari alla differenza tra l'anticipazione e il costo complessivo dell'operazione ammissibile a seguito della verifica del rendiconto, da erogarsi ad avvenuta verifica del rendiconto medesimo.

3. La SRA eroga i contributi mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it.

4. La SRA, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e, a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dalla struttura competente dell'ADG - Posizione Organizzativa controllo e rendicontazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità dell'importo sul totale concesso.

16. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale POR del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, emanato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e ss.mm.ii., ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del citato Regolamento in considerazione della vigente normativa comunitaria (Regolamento (UE) 2021/1060, art. 50, paragrafo 3).

17. RENDICONTAZIONE

1. I soggetti beneficiari devono presentare alla SRA, entro 90 giorni dalla conclusione dell'operazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.

La rendicontazione verrà effettuata tramite sistema informativo dedicato.

2. La documentazione di cui al precedente comma è costituita, distintamente per ogni struttura educativa, dall'elenco dei destinatari del buono di servizio, corredato da:

- a) evidenza della tenuta di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (ad esempio, l'estrazione dalla contabilità con la descrizione del capitolo dedicato al FSE+ o altro atto, come la determina di impegno con la descrizione del capitolo di spesa);
- b) evidenza dell'ammontare delle risorse trasferite da/ad altro Ambito, con l'indicazione del relativo atto di trasferimento;
- c) la graduatoria definitiva, formata secondo le disposizioni dell'Avviso, riportante i loghi, i nominativi non oscurati e per esteso dei genitori richiedenti e dei minori destinatari del buono di servizio, comprensiva dei nominativi degli idonei anche se non finanziati o finanziati parzialmente;
- d) determina di approvazione della graduatoria definitiva;
- e) le relazioni sui controlli a campione rispetto ai requisiti di accesso per l'ottenimento del buono di servizio;
- f) elenco dei gestori dei servizi educativi accreditati che hanno sottoscritto il disciplinare di impegni;
- g) eventuale elenco dei gestori dei servizi educativi con accreditamento in fase di valutazione, di cui al paragrafo "4. DEFINIZIONI";
- h) estrazione dati dal Sistema informativo servizio prima infanzia, SISEPI.

3. In tutti i documenti connessi all'Avviso dev'essere riportato il CUP dell'operazione di riferimento.

4. La documentazione di cui al precedente comma deve essere conservata in un unico luogo e con modalità atte a distinguerla dai documenti di diversa natura.

5. Ai fini delle verifiche in loco che potranno essere messe in atto anche dalla Commissione Europea, dalla sezione competente della Corte dei Conti, dall'A.d.A. (Autorità di Audit) e da altri enti pubblici, i soggetti beneficiari dovranno tenere a disposizione nella struttura un fascicolo di progetto e/o una cartella in formato digitale, che deve contenere i seguenti documenti:

- a) le domande che sono state raccolte;
- b) la graduatoria definitiva dei destinatari del buono di servizio;
- c) le relazioni sui controlli a campione rispetto ai requisiti di accesso per l'ottenimento del buono di servizio.

6. Dopo la verifica del rendiconto, la struttura competente dell'ADG - Posizione Organizzativa controllo e rendicontazione invierà una PEC al beneficiario, allegando il verbale di chiusura indicante il costo ammesso, quello approvato, l'anticipo e l'importo del saldo, qualora dovuto.

7. Il rendiconto delle spese sostenute è approvato dalla struttura competente dell'ADG - Posizione Organizzativa controllo e rendicontazione entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto.

18. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:

- comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza;

- selezione ed autorizzazione di operazioni non formative e di soggetti attuatori per tali operazioni;
- monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi non formativi;
- gestione dei procedimenti contabili;

e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:

- Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste nella persona del Presidente in carica;
- Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it pec: privacy@certregione.fvg.it;
- Il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.P.A., via San Francesco n. 43, TRIESTE.

19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Di seguito si riportano gli adempimenti a carico del beneficiario stabiliti dall'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060:

Tabella azioni di comunicazione		
Adempimenti	Descrizioni	Rif. Normativi
Sito web e profili social ufficiali	Il beneficiario fornisce sul proprio sito web, ove tale esista, e sui profili social media, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello di sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenzia il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione	Art. 50, par. 1, lett a) Reg (UE) n. 1060/2021
Documenti e materiali di comunicazione	Il beneficiario evidenzia il sostegno finanziario ricevuto apponendo su documenti e materiali per la visibilità e la comunicazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che evidenzia il sostegno dell'Unione in maniera visibile anche attraverso l'utilizzo e l'apposizione degli elementi caratterizzanti la comunicazione.	Art. 50, par. 1, lett b) Reg (UE) n. 1060/2021
Poster o display elettronico	Per le operazioni che non rientrano nel punto precedente, il beneficiario espone in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente, recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi e gli elementi caratterizzanti la comunicazione.	Art. 50, par. 1, lett d) Reg (UE) n. 1060/2021

2. Il soggetto beneficiario ha l'onere di informare la platea dei possibili destinatari che l'operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus, nell'ambito dell'attuazione del PR FSE+. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:

- contenere la seguente dichiarazione: “Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;
- recare tutti i seguenti loghi:

3. In caso di violazione degli obblighi e di mancate azioni correttive da parte del beneficiario, l'Autorità di Gestione sopprime fino al 3 % del sostegno all'operazione interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità (art. 50, par. 3, Reg. (UE) n. 1060/2021).
4. Le linee guida per la visibilità e la comunicazione, assieme ai materiali di supporto per la comunicazione (toolkit), sono disponibili al seguente link:
<https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/coesione-italia-fse-40005> nella sezione dedicata “Visibilità, Trasparenza e Comunicazione”.

20. PRINCIPI ORIZZONTALI

Il presente Avviso si informa ai seguenti principi:

- rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- accessibilità per le persone con disabilità, per cui deve essere garantito il rispetto dei diritti delle persone con disabilità (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità - UNCRPD);
- promozione della parità tra uomini e donne, dell'integrazione di genere e dell'integrazione nella prospettiva di genere;
- prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, tenendo conto del principio del DNSH “do no significant harm” (non arrecare un danno significativo all'ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività previste non debbano avere ripercussioni negative sull'ambiente.

21. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Marzinotto, 040 3775095, elisa.marzinotto@regione.fvg.it.
2. I responsabili dell'istruttoria per la verifica di ammissibilità e per la gestione amministrativa e contabile delle operazioni sono la dott.ssa Anna Tiveron, 040 3775183 anna.tiveron@regione.fvg.it e il dott. Emanuele Minca 040 3775113 emanuele.minca@regione.fvg.it. Il responsabile dell'istruttoria per la procedura di monitoraggio è la dott.ssa Francesca Chimera Baglioni, titolare della posizione organizzativa programmazione e monitoraggio dei programmi FSE e FSE+, 040 3775922 francesca.chimera.baglioni@regione.fvg.it; il responsabile dell'istruttoria per la fase concernente i controlli e la rendicontazione, dott.ssa Alessandra Zonta, titolare della posizione organizzativa controllo e rendicontazione, 040 3775219 alessandra.zonta@regione.fvg.it.
3. Le persone di contatto cui rivolgersi per ulteriori informazioni sono la dott.ssa Sabrina Rigo, 040 3775182 sabrina.rigo@regione.fvg.it, dott.ssa Anna Tiveron, 040 3775183 anna.tiveron@regione.fvg.it e il dott. Emanuele Minca 040 3775113 emanuele.minca@regione.fvg.it

22. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. I soggetti beneficiari devono uniformarsi a tutte le indicazioni della SRA in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. I soggetti beneficiari devono:
 - a) assicurare la disponibilità di tutta la documentazione afferente all'operazione durante le verifiche in loco realizzate dall'Autorità di Gestione o dalla SRA;
 - b) realizzare l'operazione nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Avviso;
 - c) inviare i dati necessari al monitoraggio e al controllo secondo le indicazioni e nei tempi e nei modi richiesti dall'Autorità di Gestione o dalla SRA.

23. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni inerenti il presente Avviso e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
 - a) le operazioni devono essere presentate entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BUR;
 - b) le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni;
 - c) le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni;
 - d) le operazioni devono concludersi al termine dell'anno educativo 2023/2024, entro il 31/08/2024;
 - e) l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione delle operazioni;
 - f) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 90 giorni dalla conclusione dell'operazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024;
 - g) il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
 - h) l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
 - i) il termine finale per la chiusura del procedimento è il 30 settembre 2025.